



COMUNE DI NUORO

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO *Urbanistica*

Determinazione n. 2884

del 27/08/2022

OGGETTO: Ditta Serra Carla (CF SRRCRL87M48F979X). NCEU, Foglio n° 45, mappale n° 2228. Art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. Determinazione finale relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico sopravvenuto per effetto dell'art. 1, della Legge 8 Agosto 1985 n. 431 – Pratica DUA 457254/22

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, emanato con D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm. ed ii.;

la Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 (PPR);

il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26.09.1997;

Il Decreto di nomina dirigenziale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito all'Ing. Mauro Scanu l'incarico di Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive;

il Decreto di sostituzione Dirigente Settori 5 (Programmazione e Gestione del Territorio) e 9 (Attività Produttive) n. 5 del 12.05.2022 con la quale il Sindaco ha conferito al Dott. Gioni Biagioni, dirigente del settore 3, la sostituzione del dirigente del settore 5, Ing. Mauro Scanu, dalla data del presente decreto per tutta la durata dell'assenza dello stesso

La Direttiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 28/1998 contenente le modalità applicative della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348", allegata alla Delib. G.R. n. 13/5 del 28.3.2012 (BURAS n. 25 del 31/05/2012)

la Direttiva n. 2, adottata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12.08.1998, n. 28, con Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione n. 785, del 08.05.2000, (BURAS n. 18 del 08.06.2000), ed in seguito aggiornata alle previsioni del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 ed alla L.R. 28.02.2004, n. 4 (BURAS n. 21 del 01.07.2004) e aggiornata con Del. della G.R. 30/09/2010 n°33/64 (BURAS n. 33 del 08.11.2010);

la determinazione n. 2121/DG del 13.11.2017 della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna con l'elenco degli enti idonei, ex artt. 146 e 159 d.lgs. 42/2004, all'esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio;

l'istanza del/della sig.ra Serra Carla (CF SRRCL87M48F979X), presentata tramite protocollo generale, assunta agli atti d'ufficio con prot.23733 del 07.04.2022.

che l'intervento ricade in Zona Territoriale Omogenea "A1.1" del vigente **Piano Urbanistico Comunale** approvato con Delibera del C.C. n°37 del 24/07/2009, con Delibera del C.C. n°42 del 27/06/2012, con Del. C.C. n.32 del 02/07/2013 e con Del. del C.C. n.45 del 22/12/2014. Verifica di coerenza di cui all'art. 31 della L.R. 11/04/2002, n.7 approvata con determinazione n°478/DG, della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, prot. n. 8725 del 24/02/2015. Pubblicato nel BURAS n°11 del 12/03/2015. **Isolato n° 8, U.E. 5, Subzona "B" - Piano Particolareggiato ZONA "A" (Centro Storico)** - approvato con D.Ass. n°473/U del 10/03/1989 e con D.Ass. n°1628/U del 21/12/1989, e riadottato con Delibera del C.C. n°38 del 21/11/2000 e con Del del C.C. N°31 del 30/07/2001.

che l'immobile oggetto della richiesta di accertamento ricade/ricadono all'interno del Centro di Antica e Prima Formazione di NUORO (rif normativi art. 8, 9, 47, 48, 49, 50, 51, 52, e 53 del PPR) con i vincoli di cui al Decreto Legislativo n°42 del 22/01/2004.

che le opere sono state realizzate in data antecedente al vincolo sopravvenuto per effetto dell'art. 47 comma 2 lettera "C" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 08.09.2006 e che il vincolo imposto non è opponente all'interesse del privato, in quanto il pubblico interesse espresso con il vincolo non interferisce con l'interesse ad edificare, peraltro già attuato dal privato.

l'atto d'indirizzo formulato dal Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia in data 6 giugno 2018 prot. n. 22545/DG, ricevuto in data 28/09/2018 prot. n. 847, con il quale, in coerenza con quanto espresso dal Ministero col parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 12385 del 27 aprile 2016, ha stabilito che, in carenza originaria del vincolo, non sussiste l'illecito paesaggistico e che, pertanto, è esclusa l'applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui agli art. 167 e 181 del Codice;

gli elaborati tecnici a firma del Geom. Costa Giuseppe, allegati alla domanda prot.23733 del 07.04.2022;

che dalla documentazione agli atti si rileva che le opere in accertamento sono state realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico sull'area di riferimento e che, in tale considerazione,

pur avendo le opere in accertamento determinato un incremento delle superfici e dei volumi, questo servizio ritiene di doversi riferire anche alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero su citata, in base alla quale, nel caso di abusi commessi prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico, l'intervento oggetto dell'istanza dovrà essere conforme alla normativa vigente al momento nel quale si sono realizzati gli interventi;

che l'intervento abusivamente compiuto, in quanto non preceduto dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non arreca danno al paesaggio circostante in quanto:

- 1) non comporta un impatto visivo tale da alterare irrimediabilmente le attuali visuali pubbliche, considerata l'entità degli interventi e la loro posizione;
- 2) non provoca un impatto insostenibile nell'ambito interessato alla luce delle tipologie e costruzioni presenti in quella porzione di città;

che con nota n. 31379 del 10.05.2022 è stata trasmessa via PEC alla soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato corredata della relazione tecnica illustrativa, prevista dal comma 9 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04;

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Sassari e Nuoro non ha espresso alcun parere in merito nei termini di cui al 3° comma dell'art. 17 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

la necessità di definire il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del Codice dei beni Culturali senza l'imposizione della sanzione pecuniaria prevista dal D.M. del 26.09.1997

l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

il Piano Paesaggistico Regionale, adottato dal Presidente della Regione in data 24/05/2006, pubblicato nel BURAS n°17 del 25/05/2006, ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7, del 5/9/2006, pubblicata nel BURAS del 08/09/2006 n°30;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 4 Regolamento Controlli e degli artt.

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 4 Regolamento Controlli e degli artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

la correttezza del procedimento;

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di indipendenza ed imparzialità sia dell'istruttoria del procedimento amministrativo sia del conseguente provvedimento in ottemperanza all'articolo 3 comma 2 del DPR 16.04.2013 N. 62;

DETERMINA

- 1 di dichiarare non pregiudizievole dell'interesse pubblico tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/04 il mantenimento delle opere abusivamente realizzate così come indicate in premessa e rappresentate negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento;
- 2 ogni successiva modifica dello stato di fatto dovrà essere preventivamente autorizzata per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Ovvero è ammesso il ricorso straordinario dal Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.n.1199/'71, entro 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione del presente atto

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

